



COMUNE DI SELLIA



PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbale n. 22   | <b>Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sul nuovo Regolamento Comunale di Contabilità</b> |
| Data 19/06/2026 |                                                                                                                     |

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di Giugno il Revisore Unico dott. Giuseppe Belvedere, nominato con delibera N° 16 del 25-11-2024, esprime il parere sul nuovo Regolamento Comunale di Contabilità'

Vista la richiesta pervenuta in data 19/06/2026

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi responsabili dell'area finanziaria

**PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

L'articolo 152 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) affida espressamente alla potestà regolamentare degli Enti Locali la disciplina dell'applicazione dei principi contabili, con modalità e tempi che rispecchino le peculiarità organizzative di ciascun ente.

A seguito della profonda riforma della contabilità pubblica avviata con la Legge delega n. 42/2009 ed attuata tramite il **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118** ("*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*"), l'impianto contabile degli Enti Locali ha subito un radicale mutamento. Tale evoluzione normativa ha reso l'adozione dei principi contabili generali e applicati (allegati al D.Lgs. 118/2011) un vincolo inderogabile per la legittimità della gestione economico-finanziaria.

Il preesistente Regolamento di contabilità del Comune di Sellia, risultando elaborato sulla scorta del D.Lgs. n. 77/1995 (normativa da tempo abrogata), si palesava del tutto superato, anacronistico e non più rispondente ai precetti dell'armonizzazione contabile e del Piano dei Conti Integrato.

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, invitato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'**art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000** sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'approvazione del nuovo "Regolamento di Contabilità", composto da n. 75 articoli suddivisi in XIII Titoli, ha proceduto a un'analisi approfondita del testo, rassegnando le proprie valutazioni nei termini che seguono.

L'analisi è stata condotta alla luce:

- del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- dei Principi contabili generali e applicati;
- della normativa in materia di armonizzazione contabile;
- della giurisprudenza contabile della Corte dei conti;
- degli orientamenti del Ministero dell'Interno e della Commissione Arconet.

## **ANALISI TECNICA DELLE SEZIONI REGOLAMENTARI E VALUTAZIONI DEL REVISORE**

### **1. Il Servizio Finanziario e la catena delle responsabilità (Artt. 1-6)**

Il Titolo I del Regolamento mappa correttamente le competenze dell'Area Finanziaria in aderenza all'art. 153 del TUEL.

- **Autonomia e Segnalazioni (Art. 3):** Viene opportunamente valorizzata l'autonomia del Responsabile del Servizio Finanziario e codificato l'obbligo di segnalazione scritta e tempestiva (entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti, come da Art. 31) agli organi politici, al Segretario e alla Corte dei Conti in caso di gravi irregolarità o pregiudizio agli equilibri.
- **Parere di Regolarità Contabile e Visto (Artt. 4-5):** Risulta tecnicamente ineccepibile la distinzione tra il parere (sulle proposte di deliberazione) ed il visto di copertura finanziaria (sulle determinazioni di impegno). Si apprezza l'esplicita menzione della natura del visto quale "atto endoprocedimentale a valenza interna" in sua assenza, impedendo il sorgere di obbligazioni esterne prive di idonea copertura, in linea con la giurisprudenza contabile consolidata.

### **2. Programmazione, Previsione e Sessione di Bilancio (Artt. 7-12)**

Il tessuto regolamentare recepisce integralmente il principio applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

- **Documento Unico di Programmazione - DUP (Art. 8):** Viene codificata la struttura duale del DUP (Sezione Strategica e Sezione Operativa) prevedendone la versione in forma semplificata per gli enti di ridotte dimensioni democratiche, ottimizzando i flussi amministrativi. I termini per l'approvazione in Giunta (31 luglio) sono coerenti con l'ordinamento vigente.
- **Iter del Bilancio di Previsione (Art. 10):** Il Regolamento scandisce dettagliatamente le fasi di predisposizione del "bilancio tecnico" (entro il 30 settembre) e dello schema definitivo (entro il 15 novembre).

- ❖ **Rilievo del Revisore sui tempi istruttori:** L'Art. 11, comma 4 stabilisce un termine di 7 giorni per il rilascio del parere dell'Organo di Revisione sullo schema di bilancio (riducibile in caso di urgenza). Pur comprendendo le necessità dei piccoli enti, si raccomanda di salvaguardare la congruità dei tempi di analisi per garantire un controllo pienamente efficace, coordinandoli con i termini di deposito a favore dei Consiglieri (fissato dall'Art. 11, comma 5 in 5 giorni).

### 3. Gestione del Bilancio ed Evoluzione delle Spese di Investimento (Artt. 20-28)

- **Accertamenti ed Impegni (Artt. 21-24):** Le procedure di entrata e di spesa sono ancorate al principio della competenza finanziaria potenziata (esigibilità dell'obbligazione).
- **Spesa di Investimento e Cronoprogramma (Art. 25):** Sotto il profilo normativo, appare di fondamentale importanza la prescrizione per cui il visto di copertura finanziaria sui quadri economici di opere pubbliche sia subordinato alla presenza del **cronoprogramma**. Viene correttamente normata la disciplina contabile della trasformazione delle prenotazioni in impegni a fine anno (in presenza di procedure di gara bandite o obbligazioni perfezionate non di progettazione), preservando la corretta alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

### 4. Debiti Fuori Bilancio ed Equilibri Finanziari (Artt. 29-31)

- **Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio (Art. 29):** Il testo si adegua fedelmente all'art. 194 del TUEL, dettagliando tassativamente le fonti di finanziamento e i mezzi di flessibilità utilizzabili per il ripiano (riduzioni di spesa, avanzo libero, entrate in conto capitale per debiti in conto capitale). È correttamente inserito l'obbligo di trasmissione alla Procura della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'adozione della delibera.
- **Salvaguardia degli Equilibri (Art. 30):** Viene fissato al 31 luglio il termine interno per il riscontro degli equilibri e della finanza pubblica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e l'assestamento generale, in perfetta specularità con l'art. 193 del TUEL.

### 5. Rendicontazione, Riaccertamento e Bilancio Consolidato (Artt. 32-38)

- **Riaccertamento dei residui (Art. 34):** Viene posto in capo ai singoli responsabili di servizio l'obbligo di adottare entro il 31 marzo la determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza, quale fase prodromica fondamentale per la veridicità del conto del bilancio.
- **Bilancio Consolidato e Facoltà di Esenzione (Artt. 35-38):** L'Art. 38, comma 4 introduce la facoltà per il Comune di avvalersi dell'esenzione dalla predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'**art. 233-bis del TUEL**, disposizione specifica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La scelta normativamente prevista appare coerente e condivisibile sotto il profilo della semplificazione amministrativa, ferma restando la corretta perimetrazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e dei relativi rapporti finanziari.

### 6. Agenti Contabili, Economato e Semplificazioni Contabili (Artt. 39-48, 58)

- **Resa del Conto e Parificazione (Artt. 45-47):** Risulta tracciato con accuratezza l'iter dei conti giudiziali degli agenti contabili (modello 21 per gli esterni, conto del consegnatario modello 24) e la successiva determinazione di parificazione del Responsabile Finanziario, con trasmissione alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'esecutività del rendiconto.
- **Contabilità Economico-Patrimoniale (Art. 56 e 58):** In virtù della fascia demografica dell'ente (inferiore a 5.000 abitanti), il Regolamento legittimamente opta per la facoltà di **non tenere la contabilità economico-patrimoniale integrata durante l'anno**, assolvendo all'obbligo mediante la redazione di una matrice patrimoniale semplificata (Allegato 10 al D.Lgs. 118/2011) da allegare al rendiconto della gestione. Tale opzione garantisce un adeguato equilibrio tra l'esigenza informativa patrimoniale e la dotazione di risorse umane degli uffici comunali.

## 7. Organo di Revisione (Artt. 49-53)

Le funzioni e le prerogative dell'Organo di Revisione descritte nel Titolo IX risultano modellate sulle previsioni del combinato disposto degli artt. 234 e 239 del TUEL. Viene previsto che per l'adempimento dei propri compiti l'organo possa avvalersi delle strutture dell'Area Finanziaria.

## 8. Criticità e osservazioni

Pur esprimendo un giudizio complessivamente favorevole, si rilevano alcune criticità meritevoli di aggiornamento.

- Termine di parere sul DUP

L'art. 8 prevede che il Revisore esprima il proprio parere entro 5 giorni dalla ricezione dell'atto, tale termine appare particolarmente ridotto e potrebbe comprimere le funzioni di controllo risultare incompatibile con la complessità del documento.

- Osservazione.

Si suggerisce di prevedere “almeno 10 giorni, salvo motivate ragioni d'urgenza”.

- Termine di parere sul bilancio

L'art. 11 prevede un termine ordinario di 7 giorni, L'art. 52 prevede invece 10 giorni

si rileva una disarmonia interna del regolamento, si raccomanda di uniformare il termine in tutto il regolamento.

### Controllo degli equilibri

L'art. 30 prevede una verifica annuale entro il 31 luglio, le migliori pratiche contabili e la giurisprudenza delle Sezioni Regionali di Controllo raccomandano monitoraggi infrannuali periodici, si consiglia di prevedere verifiche trimestrali e report periodici al Sindaco e alla Giunta.

### Controllo di gestione

Il regolamento rinvia genericamente alla possibile istituzione di forme di controllo analitico e controllo di gestione.

L'art. 196 TUEL impone l'attivazione del controllo di gestione, si raccomanda l'introduzione di una disciplina più dettagliata con indicatori di risultato, monitoraggio obiettivi, reporting periodico.

## CONCLUSIONI E PARERE

L'esame analitico dello schema di Regolamento di Contabilità del Comune di Sellia ha permesso di accertare che il testo:

1. Risulta pienamente conforme alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al **D.Lgs. n. 118/2011** e ai relativi allegati applicati;
2. Recepisce fedelmente le norme ordinamentali dettate dal **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**;
3. Esercita in modo equilibrato le facoltà di semplificazione recate dal legislatore per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (esonero contabilità economico-patrimoniale integrata e opzione di non redazione del bilancio consolidato).

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria espresso nella persona del Revisore Unico dei Conti, esprime

### PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione dello schema del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Sellia da parte del Consiglio Comunale.

Si esprime altresì parere favorevole in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera consiliare ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata a rendere tempestivamente operative le superiori e rinnovate disposizioni contabili.

---

IL REVISORE UNICO

Crotone, 19/06/2026



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Dott. Giuseppe Belvedere

*Belvedere Giuseppe*